

DOMANDA DI SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i.

Il diritto al subentro nell'assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 c. 5 bis:

- a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso;
- b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso, i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno 12 mesi antecedenti il decesso dell'assegnatario.
- c) il requisito della continuità della convivenza non è richiesto se il decesso dell'assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza;

DATI ATTUALE INTESTATARIO

NOME E COGNOME	U.I
DATI DEL RICHIEDENTE	
NOME E COGNOME	
INDIRIZZO: CITTÀVIA	
CELL E-MAIL	
NUMERO ATTUALE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	
MOTIVO DELLA RICHIESTA:	
FIRMA DEL RICHIEDENTE	FIRMA dell'incaricato al ritiro